



Prot. n. 0001549 anno 2025 del 19/02/2025



**CONSERVATORIO DI MUSICA
ARRIGO BOITO - PARMA**

VIA DEL CONSERVATORIO, 27/A - PARMA (PR)

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA **RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI**

ai sensi del D.lgs. n° 81/08 e s.m.i.

FEBBRAIO 2025

REV.01/25

Redatto in collaborazione con



MEDLAVITALIA S.r.l.

Galleria Crocetta 10/A - 43126 Parma Tel. 0521.776559 Fax 0521.778419

e-mail: info@medlavitalia.it Home Page: www.medlavitalia.it

INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI

INFORMAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151 E S.M.I.

“DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ”

IN MATERIA DI TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PURPUREE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

La tutela della gravidanza rappresenta un diritto della donna lavoratrice e un obbligo del Datore di lavoro. La donna in gravidanza che lavora ha quindi diritto a essere correttamente e adeguatamente informata rispetto alle tutele normative previste.

Le disposizioni legislative specifiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono state organizzate nel D.lgs. 151/2001 che si pone l'obiettivo di tutela assoluta delle lavoratrici in attesa di un figlio e/o in periodo di allattamento, nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri che potrebbero danneggiare il feto o il bambino.

In base al Decreto Legislativo del Governo n.151 del 2001, è necessario considerare i rischi specifici ai quali le lavoratrici potrebbero essere soggette qualora fossero in stato di gravidanza. Allo stesso modo l'art. 28 del D.lgs. 81/2008 afferma che “La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.

La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Legge 26/08/1950 n° 860;
- Legge 30/12/1071 n° 1204 con il suo regolamento di attuazione DPR 25.11.1976 n° 1206;
- Legge 29/12/1987 n° 546;
- Decreto Legislativo 25/11/1996 n° 645;
- Legge 08/03/2000 n° 53;
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n° 151;
- Decreto Legislativo 23/04/2003 n° 115;
- Decreto Legge 09/02/2012 n° 5;
- Decreto Legislativo 25/08/2016 n° 179;
- Legge 22/05/2017 n° 81;
- Legge di Bilancio 2019.

PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI

Il Datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, valuta i rischi per le lavoratrici gestanti in relazione all'attività svolta, ed in funzione ai rischi presenti valuta la presenza o meno di lavori pregiudizievoli al fine di definire le relative modalità di intervento.

DI SEGUITO VIENE RIPORTATO, SOTTO FORMA DI SCHEMA, IL PERCORSO DI VALUTAZIONE
CHE DEVE ESSERE ATTUATO.

INFORMATIVA RISCHI GESTANTI PER LAVORATRICI

AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/08 E S.M.I.

IL DATORE DI LAVORO in collaborazione con il **Medico Competente** e **RSPP**
VALUTA I RISCHI PER LE LAVORATRICI

durante il periodo di gravidanza e fino al sette mesi di età del figlio
(Estensione ad un anno di età del figlio per lavoro notturno)

**NON sono presenti
ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI**

per la lavoratrice durante il
periodo di gravidanza e nei
sette mesi dopo il parto

La lavoratrice può **continuare
lo svolgimento dell'attività**
fino al periodo di astensione
obbligatoria

**ASTENSIONE
OBBLIGATORIA**

due mesi prima
della data presunta
del parto e tre mesi
successivi al parto

FLESSIBILITÀ CONGEDO

Facoltà per la lavoratrice di
richiedere l'astensione a partire
dalla data presunta del parto,
(L.B.2019) e fino ai cinque mesi
successivi al parto

Il DL invia la lavoratrice a **visita dal MC**
affinché attesti che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro

SONO presenti ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI per
la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e nei
sette mesi dopo il parto (un anno per il lavoro
notturno) ossia sono presenti rischi per la sicurezza e
la salute della lavoratrice

Il Datore di Lavoro
**MODIFICA
TEMPORANEAMENTE
LE CONDIZIONI O
L'ORARIO DI
LAVORO** della
lavoratrice.

Se non è possibile la
modifica delle
condizioni o dell'orario
di lavoro, la lavoratrice
è **SPOSTATA** ad
ALTRE MANSIONI per
il periodo per il quale è
previsto il divieto.
*(nel caso in cui gli Organi
di Vigilanza accertino che
le condizioni di lavoro o
ambientali sono
pregiudizievoli per la
salute della donna)*

Qualora la lavoratrice
non possa essere
spostata ad altre
mansioni, il Servizio
Ispettivo del Ministero
del Lavoro,
competente per il
territorio, può disporre
**L'INTERDIZIONE
DAL LAVORO** per il
periodo per il quale è
previsto il divieto.

INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI: RISCHI PER MANSIONE

Il Datore di Lavoro, con la presente, informa le donne delle tutele normative previste per la gravidanza e maternità organizzate nel D.lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” a norma dell’art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53.

Nel processo di valutazione sono stati considerati i rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, derivanti da:

- Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all’Art. 3, comma 1, della L. 30/12/1971, n° 1204 e regolamento di esecuzione D.P.R. 1206/76;
- Lavori faticosi ed insalubri vietati di cui al D.P.R. 432/76;
- Agenti e condizioni di cui all’allegato II del D.lgs. 645/96;
- Esposizione ed agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Prescrizioni imposte da allegati A, B, C del D.lgs. 151/2001.

Relativamente alle mansioni individuate, i rischi presenti ed incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio, allattamento delle lavoratrici sono riportati nelle tabelle seguenti.

MANSIONE: PERSONALE AMMINISTRATIVO						
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	Rischio	MISURE DI TUTELA
Utilizzo di Videoterminali	Lavori che prevedono l'utilizzo di videoterminali	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: livelli equiparabili ai comuni ambienti di vita e di lavoro che non espongono l'operatrice e la prole a rischi specifici. Campi elettromagnetici: si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati e non espongono l'operatrice e la prole a rischi specifici. Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza.	1	2	TOLLERABILE	Informazione e formazione Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato alla Direzione e Ufficio Personale. Misure di tutela previste: - organizzazione idonea della postazione di lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale; - alternanza della posizione seduta con quella eretta; - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi, insalubri o che conducano la lavoratrice ad assumere posture incongrue; - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili; - se necessario modificare temporaneamente l'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice e MC). <i>In caso di scenari epidemiologici che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.</i>
Archiviazione pratiche	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale dei carichi è un rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico.				
Uso di scale	Lavoro con utilizzo di scale portatili	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (es. scale) in relazione al rischio di possibili cadute dall'alto.				
Attività d'ufficio	Attività in postura seduta prolungata	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori.				

MANSIONE: COADIUTORE / MANUTENTORE						
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	Rischio	MISURE DI TUTELA
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	3	MODERATO	Informazione e formazione Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato alla Direzione e Ufficio Personale.
Uso di scale	Lavoro con utilizzo di scale portatili	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (es. scale) in relazione al rischio di possibili cadute dall'alto.				Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> per attività in postura eretta prolungata - alternare la posizione eretta con quella seduta;
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia o spostamenti strumenti musicali e/o arredi	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale dei carichi è un rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico.				- <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili;
	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.				- <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi, insalubri o che conducano la lavoratrice ad assumere posture incongrue;
Pulizia locali	Esposizione ad agenti biologici	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.				- <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione ad agenti chimici mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione o allattamento, tossicità specifica per organi bersaglio, o sostanze irritanti la cui esposizione non sia evitabile con l'uso di DPC/DPI.
Attività di assistenza alla didattica che prevede esposizione a rumore	Esposizione a rumore: <u>strumenti musicali</u>	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.				- <u>esposizione a rumore:</u> divieto in gravidanza per esposizioni maggiori di 80 dBA LEP. divieto <u>fino a sette mesi dopo il parto</u> per esposizioni maggiori di 87 dBA LEP. <i>In caso di epidemie che possano compromettere la</i>

INFORMATIVA RISCHI GESTANTI PER LAVORATRICI

AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/08 E S.M.I.

MANSIONE: COADIUTORE / MANUTENTORE						
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	Rischio	MISURE DI TUTELA
						salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.

MANSIONE: DOCENTE						
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	Rischio	MISURE DI TUTELA
Didattica in aula	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	1	3	MODERATO	Informazione e formazione. Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato alla Direzione del Conservatorio. Misure di tutela previste: - alternanza della posizione seduta con quella eretta; - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili; - attività al VDT: durante il periodo di gravidanza organizzare in maniera idonea la postazione di lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale; - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi o insalubri o all'assunzione di posture incongrue. - se necessario modificare temporaneamente l'orario di lavoro e/o delle pause
	Attività in postura seduta prolungata	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori.				
	Rischio biologico/ rischio infettivo	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.				
Utilizzo videoterminale	Lavori che prevedono l'utilizzo di videotermini	Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza.				
Accompagnamento uscite didattiche o partecipazione a concerti ed eventi	Affaticamento mentale e fisico	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, correlata alla gravidanza ed al periodo post-natale.				

MANSIONE: DOCENTE						
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività didattica con movimentazione manuale dei carichi (spostamenti strumenti musicali)	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico.				(da concordare con la lavoratrice e MC). - <u>uscite e partecipazione a concerti ad eventi esterni</u> : durante il periodo di gravidanza valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica. - <u>esposizione a rumore</u> : divieto in gravidanza per esposizioni maggiori di 80 dBA LEP. divieto <u>fino a sette mesi dopo il parto</u> per esposizioni maggiori di 87 dBA LEP <i>In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.</i>
Attività di assistenza alla didattica che prevede esposizione a rumore	<u>Esposizione a rumore: strumenti musicali</u>	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.				

Si ricorda che, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, è necessario escludere le seguenti attività:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti;
- Utilizzo di scale portatili o attrezzature che comportino il rischio di caduta dall'alto;
- Esposizione ad attività con rischio di urti e/o colpi;
- Esposizione ad agenti biologici di classi 2 o superiori;
- Esposizione ad agenti fisici quali: Rumore, Vibrazioni, CEM (campi elettromagnetici da sorgenti significative), ROA (radiazioni ottiche artificiali significative);
- Esposizione a sostanze o preparati classificati:
 - a) tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili
 - b) nocivi
 - c) Sostanze o preparati classificati irritanti e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi - "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale
- Esposizione a condizioni di lavoro insalubri.

Segue tabella di sintesi delle disposizioni da adottare:

MANSIONE	DISPOSIZIONI DURANTE GESTAZIONE ED ALLATTAMENTO
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Possibilità di PROSEGUIMENTO dell'ATTIVITÀ FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste poiché le attrezzature, le postazioni e gli ambienti di lavoro garantiscono lo svolgersi del lavoro nel rispetto dei requisiti di prevenzione e sicurezza per le lavoratrici gestanti, nonché la rispondenza ai requisiti di salute previsti. Vi è la facoltà per la lavoratrice di richiedere l'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, previo parere del MC che attesti (insieme al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
COADIUTORE / MANUTENTORE	Modifica TEMPORANEA delle condizioni di lavoro della lavoratrice, in accordo con il Medico Competente, al fine di evitare attività a rischio e consentire il PROSEGUIMENTO dell'ATTIVITÀ FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO. Nell'impossibilità di evitare le attività a rischio: astensione anticipata durante il periodo di gestazione. Proseguimento FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO in caso di esposizione ad agenti chimici mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione o allattamento, tossicità specifica per organi bersaglio, o sostanze irritanti la cui esposizione non sia evitabile con l'uso di DPI.
DOCENTE	Modifica TEMPORANEA delle condizioni di lavoro della lavoratrice, in accordo con il Medico Competente, al fine di evitare attività a rischio e consentire il PROSEGUIMENTO dell'ATTIVITÀ FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO. Divieto di movimentazione strumenti pesanti ed esposizione a RUMORE: • Divieto in gravidanza per esposizioni maggiori di 80 dBA LEP. • Divieto fino a sette mesi dopo il parto per esposizioni maggiori di 87 dBA LEP. Nell'impossibilità di evitare le attività a rischio: astensione anticipata durante il periodo di gestazione.

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione e l'Ufficio Personale del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.

RISCHI DA PENDOLARISMO IN GRAVIDANZA

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato alla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE¹.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere."

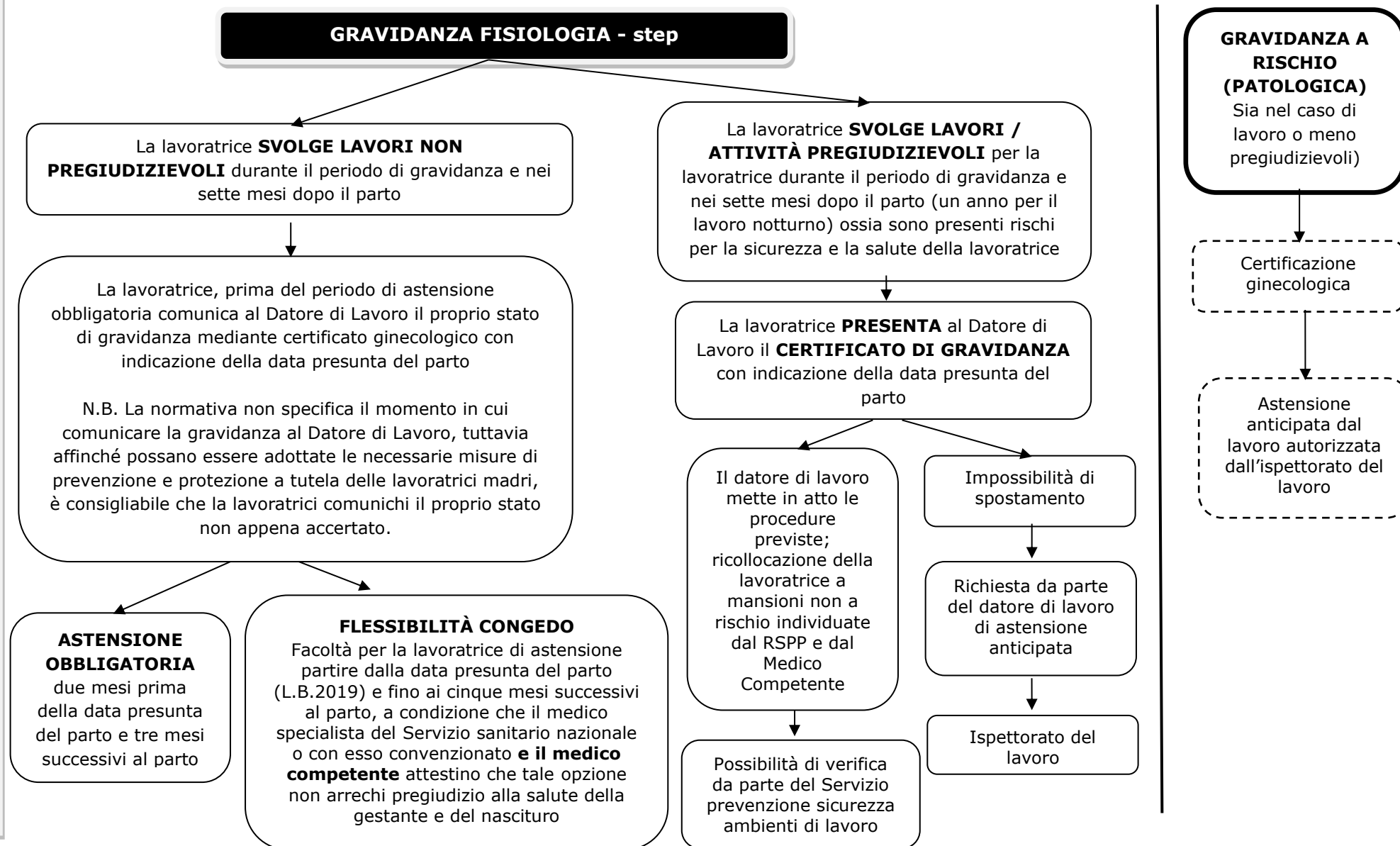
Si è ritenuto pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando le seguenti possibili condizioni:

1. distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
2. tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
3. numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
4. caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, il Conservatorio prevede l'adozione delle seguenti misure di prevenzione e protezione:

PERICOLO	RISCHIO	EFFETTI	MISURE DI TUTELA GENERALI	MISURE DI CONGEDO
SPOSTAMENTI CONDIZIONI DI LAVORO Pendolarismo e spostamenti in itinere	se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza (da elenco precedente)	Il pendolarismo, gli spostamenti in città per raggiungere il posto di lavoro specie per tragitti lunghi o aggravati da traffico intenso possono comportare rischi per le donne gestanti tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture disagiati ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute della madre e del bambino	Informazione, formazione Misure di tutela: valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica con eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro se possibile	CONGEDO OBBLIGATORIO ANTICIPATO <u>un mese anticipato</u> se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, nel rispetto delle misure di tutela previste per la mansione
	Se due condizioni VERE (da elenco precedente)			CONGEDO OBBLIGATORIO ANTICIPATO per tutto il periodo del pre-parto

PERCORSO GRAVIDANZA FISIOLOGICA: DI SEGUITO VIENE RIPORTATO, SOTTO FORMA DI SCHEMA, LO SVILUPPO IN FASI DI UNA GRAVIDANZA FISIOLOGICA.



INQUADRAMENTO GENERALE RISCHI

Nella tabella seguente sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice-madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto (estensione a un anno di età del bambino per il lavoro notturno). **La tabella non è da ritenersi esaustiva, è proposta come inquadramento generale dei rischi più comunemente riscontrabili nelle realtà lavorative che possono ritenersi pregiudizievoli per lo stato di gravidanza (per indicazioni specifiche sulla realtà del Conservatorio Boito vedi capitolo precedente).**

Fonte: Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri SPSAL Az. USL Modena

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
AGENTI FISICI		
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 87 dBA LEP
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)
ASPETTI ERGONOMICI		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA

INFORMATIVA RISCHI GESTANTI PER LAVORATRICI

AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/08 E S.M.I.

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
	compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	
POSTURE INCONGRUE	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA
AGENTI BIOLOGICI		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità)	D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

INFORMATIVA RISCHI GESTANTI PER LAVORATRICI
AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/08 E S.M.I.

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
AGENTI CHIMICI		
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORO NOTTURNO		
LAVORO NOTTURNO (dalle ore 24 alle ore 6)	Il lavoro notturno durante la gravidanza aumenta il rischio di aborto o di danni al feto, poiché aumenta la stanchezza, la fatica e lo stress.	D.Lgs.151/01 art. 53 Capo VIII (Lavoro Notturno) D.Lgs.66/03, art. 11 (limitazioni al lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO AD UN ANNO DOPO IL PARTO (su richiesta fino a 3 anni di età del bambino o a 12 anni per genitore unico)